

REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/90 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1990

relativo alle domande presentate, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del FEAOG, sezione orientamento, per investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che, in forza dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura⁽²⁾, l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 866/90 è estesa allo sviluppo o alla razionalizzazione della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

considerando che le domande di contributo presentate sotto forma di programmi operativi connessi all'azione comune devono contenere tutte le informazioni necessarie per consentire un esame in base alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 866/90 e nel regolamento (CEE) n. 867/90;

considerando che le misure contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande in forma di programmi operativi volte alla concessione del contributo del FEAOG, sezione orientamento, per investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura, devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate di tutte le informazioni e di tutti i documenti specificati nell'allegato.

2. Le domande non rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1 non saranno prese in considerazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.